Mercoledì 14 giugno 2006 Anno XXXVII - N. 9

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 8 Giugno 2006 N. 15
Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione. **pag. 457**

CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della

Regione Liguria per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. 11 marzo 2006 n. 6 recante "norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori". pag. 478

LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006 N. 15

Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Principi)

1. La Regione Liguria promuove una rete di azioni volte a garantire a tutti l'accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai più alti gradi dell'istruzione sia valorizzando la centralità del sistema pubblico dell'istruzione, dell'alta formazione e dell'Università, sia la libertà di scelta delle famiglie.
2. La Regione, anche attraverso il sistema di Istruzione e Formazione, garantisce il diritto all'apprendimento quale percorso indispensabile per valorizzare il capitale umano e favorire lo sviluppo e la crescita di tutti i cittadini in una dimensione di consapevolezza dell'appartenenza nazionale e regionale al contesto allargato dell'Unione Europea.
3. La Regione disciplina gli interventi per il diritto allo studio, al fine di garantire il successo scolastico e formativo dei giovani, in attuazione dei principi della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione.
4. Gli interventi regionali sono volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all'apprendimento e altresì ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. In tale quadro la Regione promuove azioni finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze.
5. La Regione opera secondo il principio della sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
6. La Regione e gli Enti locali applicano, nella programmazione degli interventi di rispettiva competenza, il criterio della partecipazione attiva delle Istituzioni Scolastiche Autonome, di seguito definite I.S.A., statali e paritarie, nonché delle Istituzioni Formative accreditate nel sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale con il coinvolgimento delle parti sociali.

Articolo 2
(Finalità)

1. La Regione, al fine di rendere effettivo l'accesso a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, realizza interventi e azioni differenziate per i percorsi scolastici della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria, per l'Università e per i percorsi di formazione lungo tutto l'arco della vita.
2. Le azioni per il diritto allo studio sono definite, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), in raccordo con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e della legge 10 marzo 2000 n. 62 (norme per la parità scolastica e dispo-

sizioni per il diritto allo studio ed all'istruzione).
3. La disciplina degli interventi regionali nell'ambito del diritto allo studio universitario è definita secondo le norme della legge 2 dicembre 1991 n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Regione persegue le finalità della presente legge in collaborazione con l'Università, l'Ufficio Scolastico Regionale, le I.S.A., gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati del Terzo Settore con competenza in materia di educazione, formazione e assistenza, mediante la stipula di convenzioni e accordi finalizzati al pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.

TITOLO II
DIRITTO ALLO STUDIO NEI PERCORSI SCOLASTICI E FORMATIVI

CAPO I
FUNZIONI

Articolo 3
(Tipologia delle azioni)

1. Sono disciplinate dalla presente legge le azioni che favoriscono:
   a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio, nel rispetto delle Autonomie scolastiche, con particolare attenzione ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
   b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, al fine di ampliare la partecipazione delle persone, anche adulte, ai sistemi dell'istruzione e della formazione;
   c) il sostegno al pieno inserimento nei percorsi scolastici degli alunni disabili;
   d) il raccordo con le politiche sociali di inclusione con particolare attenzione all'inserimento scolastico di alunni stranieri;
   e) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità o a forte rischio di emarginazione sociale;
   f) il sostegno agli abitanti di zone non adeguatamente servite dal sistema formativo, in cui l'ubicazione dei servizi comporti situazioni di disagio;
   g) lo sviluppo di azioni atte a prevenire e a ridurre la dispersione scolastica;
   h) progetti e programmi che, nell'ottica interculturale e internazionale, promuovono l'educazione alla cittadinanza attiva e democratica;
   i) la formalizzazione di accordi interistituzionali fra gli Enti locali, le Aziende sanitarie locali, di seguito definite A.S.L., il sistema d'Istruzione e Formazione ed i servizi sociosanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
   j) l'integrazione fra le I.S.A. ed il territorio.

Articolo 4
(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
   a) degli studenti del sistema dell'Istruzione, frequentanti scuole pubbliche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, compresi gli alunni della scuola dell'infanzia;
   b) degli studenti dei corsi del sistema di Istruzione e Formazione professionale, di base e superiore, organizzati dalle Istituzioni formative o dagli Enti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
   c) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio, di certificazione di competenze, nonché di formazione continua, anche secondo la normativa indicata dall'Unione Europea.

Articolo 5
(Funzioni dei Comuni)

1. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del

d.P.R. 616/1977 e del d.lgs. 112/1998, sono esercitate dai Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Formative, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Sono a carico del Comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza scolastica, in particolare:
   a) partecipazione alla spesa per i libri di testo;
   b) servizi di mensa;
   c) servizi di trasporto;
   d) servizi individualizzati per persone disabili;
   e) servizi di mediazione culturale;
   f) servizi per la convittualità e la residenzialità degli studenti.
3. Gli interventi di assistenza scolastica sono organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico.
4. I destinatari, di cui all'articolo 4, concorrono al costo dei servizi, di cui al comma 2, in misura differenziata, a seconda delle condizioni economiche. I Comuni determinano le quote di partecipazione alla spesa, sulla base degli indirizzi regionali. Per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i Comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni, a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e avvalersi delle Comunità Montane.

Articolo 6
(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 139 del d.lgs. 112/1998, secondo le modalità di cui alla presente legge. Le Province, inoltre:
   a) concorrono alla elaborazione del Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo di cui all'articolo 57;
   b) coordinano le azioni dei Comuni, soprattutto in riferimento all'esercizio di funzioni associate.
2. Le Province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio e l'integrazione nel sistema scolastico e formativo dei soggetti in situazione di disabilità permanente o temporanea, frequentanti l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e la formazione professionale. Tali interventi possono essere attivati nel quadro di convenzioni o accordi di programma.
3. Le Province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio ed il sostegno dei soggetti stranieri o a rischio di esclusione sociale frequentanti l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e la formazione professionale, ivi compreso il servizio di mediazione culturale. Tali interventi possono essere coordinati con quelli degli altri Enti locali, di cui all'articolo 5.
4. Le Province supportano le reti scolastiche ed i Comuni nella formazione degli adulti, in particolare attraverso il sostegno ai Centri Territoriali Permanenti, di seguito definiti C.T.P., per quanto concerne le funzioni di orientamento scolastico e lavorativo.
5. Le Province promuovono, secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all'articolo 57, le azioni specifiche di orientamento per gli studenti in uscita dall'istruzione primaria e da quella secondaria, anche in raccordo con il mondo del lavoro e con l'Università.

Articolo 7
(Competenze delle Istituzioni Scolastiche Autonome)

1. Le I.S.A. gestiscono il fondo di emergenza di cui all'articolo 12, comma 6, con l'obiettivo di rispondere efficacemente, in caso di particolari urgenze, alle necessità delle famiglie meno abbienti.
2. Le I.S.A., in base alle analisi dei bisogni formativi, al fine di superare le situazioni di disagio degli alunni a rischio di dispersione scolastica, programmano interventi sociali e formativi. La Regione provvede a sostenere le iniziative formative per la continuità educativa dei docenti coinvolti nei progetti integrati.
3. Le I.S.A., in raccordo con gli Enti locali e le A.S.L., possono attivare interventi coordinati di educazione alla salute e di prevenzione dalle dipendenze.
4. Le I.S.A., all'interno del piano dell'offerta formativa, contribuiscono a:

a) garantire il diritto allo studio dei singoli alunni;
b) individuare azioni educative mirate all'integrazione di alunni disabili;
c) individuare azioni di mediazione culturale per l'accesso e l'integrazione di alunni stranieri e migranti.

5. Al fine di potenziare l'efficacia dell'intervento delle I.S.A., la Regione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, incentiva e riconosce, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, la costituzione di reti e di consorzi di scuole autonome, favorendo il coordinamento con gli Enti locali e con tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica.

Articolo 8
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, sostegno e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. La Regione realizza, altresì, interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, delle Istituzioni Scolastiche e Formative, dei soggetti del Terzo Settore e dei privati accreditati ai sensi della normativa vigente e in possesso di specifiche competenze definite nell'ambito del Piano regionale di cui all'articolo 57.
2. La Regione attua le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
3. La Regione garantisce le azioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche ed integrazioni, per sostenere i percorsi scolastici e formativi delle persone disabili, e, a tal fine, stipula accordi con i soggetti del sistema integrato sociosanitario ed emana indirizzi per garantire l'applicazione uniforme sul territorio del diritto allo studio per i disabili.

CAPO II
INTERVENTI REGIONALI

Articolo 9
(Tipologia degli interventi regionali)

1. La Regione sostiene i Comuni, prioritariamente quelli più deboli, nell'esercizio delle loro funzioni, con l'obiettivo di garantire a tutti i destinatari pari opportunità nell'accesso ai servizi per il diritto allo studio. A tal fine, la Regione ripartisce le risorse, tenuto conto dei seguenti indicatori:
   a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa per l'assistenza scolastica;
   b) densità della popolazione, distanze da coprire tra le sedi scolastiche e le frazioni dei piccoli Comuni;
   c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d'età;
   d) utilizzo polifunzionale e continuità educativa delle strutture scolastiche e formative;
   e) funzioni associate tra i diversi Comuni o Comunità Montane.
2. La Regione sostiene azioni programmate dalle Istituzioni Scolastiche e Formative, volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, attivando progetti sperimentali che:
   a) favoriscono il pieno esercizio del diritto allo studio di alunni disabili;
   b) sostengono il raccordo tra i diversi gradi e ordini di scuole, l'integrazione con gli Enti locali, la valorizzazione della collaborazione fra scuola, famiglie e studenti, le iniziative riferite alla educazione alla salute e la prevenzione dalle dipendenze;
   c) sviluppano attività di innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo, per prevenire gli abbandoni e la dispersione scolastica.
3. La Regione, inoltre, interviene direttamente o attraverso i Comuni e le I.S.A., al fine di:
   a) promuovere e sostenere l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa per i bambini della scuola dell'infanzia;
   b) assegnare contributi per sostenere il successo scolastico e garantire la prosecuzione degli studi agli alunni, capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi;

c) sostenere le famiglie nell'esercizio delle proprie responsabilità educative, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico e sociale;
d) valorizzare i centri di formazione integrata e sostenere i progetti multisettoriali finalizzati all'inserimento scolastico e all'inclusione sociale di soggetti deboli o svantaggiati;
e) coordinare e promuovere azioni volte al sostegno scolastico degli alunni disabili, stranieri, ricoverati in ospedale, delle famiglie nomadi, nonchè della popolazione detenuta;
f) favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane.

4. La Regione sostiene le Province nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 6, con particolare riferimento ai progetti che prevedono una compartecipazione nel finanziamento.
5. La Regione favorisce altresì processi di internazionalizzazione del sistema scolastico ligure e forme di integrazione con l'internazionalizzazione dell'Università.

CAPO III
INTERVENTI DIRETTI

Articolo 10
(Azioni regionali per le scuole dell'infanzia)

1. La Regione, per incrementare l'offerta educativa sul territorio ligure e facilitare la possibilità di accesso, promuove la stipula di convenzioni tra Enti locali e scuole paritarie dell'infanzia, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
2. La Regione contribuisce in via integrativa agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 1. Per particolari situazioni straordinarie può erogare direttamente i contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. La Regione contribuisce a sostenere le scuole paritarie per l'infanzia gestite direttamente dai Comuni o convenzionate, per l'attuazione di progetti finalizzati sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
4. La Regione, al fine di sostenere la qualità dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, promuove il coordinamento pedagogico–didattico tra le scuole dell'infanzia stesse, anche attraverso forme di sostegno.
5. La Regione sostiene con specifici interventi i Comuni che intendono istituire nuove scuole per l'infanzia nel proprio territorio, ove l'offerta complessiva non sia soddisfacente e promuove la sperimentazione di forme innovative in continuità educativa tra le scuole dell'infanzia e gli asili nido, in particolare dei piccoli Comuni.

Articolo 11
(Contributo per il merito scolastico)

1. La Regione può erogare contributi per gli studenti più meritevoli, residenti in Liguria e frequentanti Istituzioni anche formative, della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.
2. La Giunta regionale definisce:
   a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;
   b) i livelli di merito minimi per concorrere all'erogazione;
   c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l'alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.
3. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449) e successive modifiche ed integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale, definita ai sensi del comma 2.
4. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con una eventuale borsa di studio di cui all'articolo 12; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l'entità massima della borsa di studio.

Articolo 12
(Borse di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la Regione nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a:
   a) iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;
   b) attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;
   c) libri di testo.
2. La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare. A tal fine la Giunta regionale definisce:
   a) l'entità massima della borsa di studio, di importo differenziato per i diversi ordini di scuola;
   b) la soglia reddituale al di sotto della quale si determina la priorità in graduatoria e per la quale non viene applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza;
   c) la soglia massima reddituale.
3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da riferirsi ad ognuna delle tipologie di spesa definite dal comma 1, lettere a), b) e c). Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono indicate nel Piano regionale di cui all'articolo 57 anche in riferimento alle risorse vincolate trasferite dallo Stato. La concorrenza su più graduatorie non può, comunque, portare al superamento dell'entità massima della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, riducendola, la situazione reddituale riconosciuta ai fini del calcolo di cui al comma 2.
5. Le borse di studio, di cui alla l. 62/2000 e i fondi per i libri di testo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998 n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo), sono erogati secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni del presente articolo.
6. Al fine di agevolare le famiglie di cui al comma 1, nonché per interventi straordinari tesi al superamento di situazioni di particolare disagio economico, la Regione assegna annualmente alle Istituzioni scolastiche che lo richiedono un fondo di emergenza per anticipare le borse di studio o per adottare interventi particolari di cui all'articolo 9, comma 3. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e l'entità del fondo.
7. La Regione, nella gestione dei contributi in riferimento alle graduatorie di cui al comma 1, si può avvalere anche degli Enti locali o delle I.S.A..

Articolo 13
(Interventi a sostegno del diritto allo studio durante tutto l'arco della vita)

1. La Regione Liguria contribuisce a sostegno del diritto allo studio durante tutto l'arco della vita, a favore dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio e di certificazione di competenze.
2. La Giunta regionale stabilisce:
   a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;
   b) i livelli di continuità formativa minimi per concorrere all'erogazione;
   c) la situazione reddituale annua massima dello studente al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.
3. L'identificazione della situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale, definita ai sensi del comma 2.

4. La Regione realizza un coordinamento permanente dell'offerta formativa per gli adulti, sostiene l'esperienza dei C.T.P. e favorisce la realizzazione di integrazione tra Istituzioni scolastiche che attuino corsi serali, C.T.P. e sistema della formazione professionale.

Articolo 14
(Centri di formazione integrata e progetti multisettoriali)

1. La Regione definisce Centri di formazione integrata le Istituzioni Scolastiche e Formative che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio. Tali Centri operano a servizio del territorio e a livello sovracomunale e per le scuole di ogni ordine e grado.
2. I rapporti dei Centri di cui al comma 1 con gli Enti locali sono definiti con apposite convenzioni.
3. La Regione approva e sostiene i progetti multisettoriali, che devono essere coerenti con i piani dell'offerta formativa provinciale e i programmi di settore, finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare con interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e recupero, l'inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondo progetti ispirati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.
4. I progetti multisettoriali promossi dalle Istituzioni Scolastiche e Formative sono da esse gestiti in parternariato con soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore e devono concretizzarsi in un progetto educativo complessivo in conformità ai piani per l'offerta educativa e formativa previsti dalla programmazione territoriale.
5. I progetti multisettoriali possono essere annuali o pluriennali, seguono i tempi dell'anno scolastico e contengono azioni diversificate da compiersi non solo nel tempo scuola.
6. I progetti multisettoriali possono coinvolgere anche allievi di più I.S.A.; le attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come crediti di cui al d.P.R. 275/1999.
7. I Centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla Giunta regionale che può contribuire per le spese di funzionamento e di investimento.

Articolo 15
(Azioni regionali per gli alunni disabili)

1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione nel sistema scolastico e formativo di alunni disabili, sentita la Consulta regionale per i problemi dell'handicap, emana indirizzi agli Enti locali ed alle A.S.L. competenti per coordinarne le azioni specifiche sulla base di protocolli d'intesa.
2. La Regione, attraverso la programmazione pluriennale, definisce la natura e la quantità di risorse che il sistema integrato sociosanitario deve impegnare per contribuire a rendere effettivo il diritto all'integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili o non autosufficienti. In tale quadro e nell'ottica di tali obiettivi, con riferimento agli alunni disabili sensoriali, la Regione promuove l'utilizzo dei linguaggi dedicati.
3. In particolare, per gli alunni disabili la cui famiglia si trovi nella situazione economica per aver diritto alla borsa di studio di cui all'articolo 12, quest'ultima può essere utilizzata per ulteriori interventi speciali.
4. La Regione, attraverso gli atti della programmazione sociosanitaria, promuove azioni sperimentali da realizzarsi con la partecipazione, oltre che delle Istituzioni Scolastiche, dei soggetti del Terzo Settore e degli Enti di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16
(Sostegno all'integrazione di alunni stranieri)

1. La Regione indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali volti all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e può sostenerne le iniziative, anche di mediazione culturale, secondo le linee dettate dal Piano regionale di cui all'articolo 57.
2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere promosse e gestite dalle singole Istituzioni Scolastiche,

dagli Enti locali o dai soggetti del Terzo settore e possono svolgersi sia nell'ambito del tempo scuola, sia al di fuori del normale percorso scolastico.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni stranieri, la Regione promuove protocolli d'intesa con le A.S.L., i Comuni e l'Ufficio Scolastico Regionale per garantire le prestazioni sanitarie ed assistenziali di base relative al percorso scolastico e formativo.
4. La Regione favorisce, altresì, l'attivazione di iniziative al fine di consentire il completamento del percorso formativo prescelto dai giovani stranieri, anche nell'ambito di progetti internazionali.

Articolo 17
(Azioni per favorire il diritto allo studio e alla formazione delle persone detenute)

1. La Regione, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione, attraverso le linee dettate dal Piano regionale di cui all'articolo 57 e mediante apposita convenzione con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, opera a sostegno dei corsi di istruzione e di formazione che si svolgono nelle Case Circondariali e negli Istituti di pena del territorio ligure, anche con azioni di supporto mediante attrezzature didattiche permanenti.
2. La Regione effettua un costante monitoraggio sulla frequenza delle persone ristrette ai corsi scolastici di diverso ordine e grado organizzati dai C.T.P. e dalle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo di Istruzione e Formazione.

Articolo 18
(Interventi per gli alunni ricoverati)

1. La Regione, al fine di garantire i percorsi formativi agli alunni ricoverati in ospedale o in regime di day hospital, può prevedere interventi finalizzati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale, relativi alla didattica in ospedale e in ambito domiciliare o con altre iniziative didattiche e culturali mirate.
2. A tal fine, la Regione stipula protocolli d'intesa con le A.S.L., le Aziende ospedaliere e l'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 19
(Azioni di sostegno per alunni nomadi)

1. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli Enti locali, delle Istituzioni Scolastiche, del Terzo Settore, finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in età scolare ed adulti di cui alla normativa regionale in materia secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all'articolo 57.

Articolo 20
(Azioni regionali per favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane)

1. Al fine di favorire la permanenza sul territorio degli allievi, delle allieve e delle famiglie nelle zone montane o svantaggiate e con l'obiettivo di evitare lo spopolamento, la Regione Liguria può sostenere progetti sperimentali, presentati da Enti locali in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, volti a realizzare attività scolastiche.
2. Il Piano regionale di cui all'articolo 57 determina i criteri, gli interventi e le procedure per la concessione dei relativi finanziamenti.

TITOLO III
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21
(Obiettivi)

1. Il sistema organico di interventi per raggiungere le finalità di cui alla presente legge persegue i seguenti obiettivi:
   a) attuare un sistema organico di strutture, servizi e benefici soprattutto per favorire l'accesso e la frequenza degli studenti universitari ai più alti gradi dell'istruzione e della ricerca, con particolare riferimento a coloro che, con accertata capacità, sono privi o carenti di mezzi;
   b) promuovere l'integrazione e la partecipazione alle attività universitarie degli studenti disabili;
   c) agevolare l'integrazione delle esperienze didattiche, in particolare attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale ed internazionale;
   d) promuovere progetti di dimensione europea orientati a favorire la qualificazione del sistema universitario ligure;
   e) assicurare il sostegno agli studenti, nei servizi previsti dalla presente legge, anche nelle sedi universitarie decentrate;
   f) implementare le attività culturali e i servizi formativi già fruibili da parte degli studenti presso le singole facoltà universitarie;
   g) assicurare il coinvolgimento degli studenti nelle procedure di monitoraggio e di controllo della qualità dei servizi offerti e dell'efficacia gestionale degli stessi.
2. La Regione promuove e sostiene le azioni contemplate dall'Unione Europea finalizzate al raggiungimento dei più alti e qualificati gradi degli studi e della ricerca. Collabora con Enti e Istituzioni alla realizzazione di una politica di prossimità e di sviluppo attraverso l'utilizzo ottimale dei Centri e delle Reti ufficiali di informazione. Cura, altresì, la diffusione e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità offerte dall'Europa a favore degli studenti e dei cittadini.
3. La Regione si avvale dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari, di seguito definita A.R.S.S.U., come normata al Titolo IV.

Articolo 22
(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui al presente Titolo tutti gli studenti, anche lavoratori, regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Genova, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, agli Istituti superiori di grado universitario riconosciuti, aventi sede legale in Liguria e che rilasciano titoli aventi valore legale, a dottorati di ricerca e a corsi di specializzazione.
2. Sono destinatari, a pieno diritto, gli studenti dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della l. 390/1991 e, in virtù del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, gli studenti provenienti da nazioni non appartenenti all'Unione Europea. Pari diritto compete agli studenti cui lo Stato italiano riconosce lo status di apolide o rifugiato politico.
3. La Regione può stipulare convenzioni con altre istituzioni di alta cultura attraverso le quali estendere i benefici del presente Titolo ad altri studenti.
4. La Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni al fine di garantire agli studenti universitari liguri fuori sede servizi e provvidenze non inferiori a quanto disposto dalla presente legge.

CAPO II
SERVIZI E BENEFICI

Articolo 23
(Tipologia dei Servizi)

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21, eroga i seguenti servizi e benefici:
   a) informazione sugli interventi relativi al diritto allo studio universitario;
   b) assistenza sanitaria in raccordo con le A.S.L.;

c) orientamento al lavoro;
d) sostegno per l'assistenza legale;
e) prestiti d'onore;
f) borse di studio;
g) servizio abitativo;
h) collegi universitari;
i) servizio di ristorazione;
j) centri multimediali;
k) interventi in favore degli studenti disabili;
l) viaggi di studio e mobilità studentesca;
m) facilitazioni per il trasporto;
n) servizio editoriale e librario.

2. La Regione, direttamente o attraverso l'A.R.S.S.U., dispone ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la l. 390/1991 e con la programmazione regionale di cui all'articolo 58.
3. La Regione collabora, altresì, con l'Università per la realizzazione di servizi culturali e sportivi ai sensi dell'articolo 12 della l. 390/1991.
4. Gli interventi di cui alle lettere g), i), j), k), l), m) e n) possono essere svolti con il concorso alla spesa da parte degli studenti secondo le norme dettate dal Piano regionale di cui all'articolo 58.

Articolo 24
(Servizio di informazione)

1. Il servizio di informazione è organizzato al fine di fornire indicazioni circa gli interventi al diritto allo studio universitario e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo.
2. Tale servizio può anche essere decentrato in modo da assicurare una presenza informativa in tutte le Province.

Articolo 25
(Servizio di assistenza sanitaria)

1. L'assistenza sanitaria di primo intervento, all'interno delle strutture universitarie di riferimento, è assicurata, ai sensi dell'articolo 7 della l. 390/1991, mediante convenzioni da stipulare tra Regione, Università e A.S.L. competenti per territorio.

Articolo 26
(Servizio di orientamento al lavoro)

1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire l'informazione circa le opportunità offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro, tramite l'accesso a banche dati, anche sovraregionali.
2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere rivolto altresì ai diplomati del secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione ed ai laureati.
3. Il servizio è svolto in stretta collaborazione con l'Università e con le Province, con ulteriore ausilio da parte di Enti ed Istituti specializzati per sviluppare iniziative concertate, coinvolgendo il sistema della formazione professionale, il sistema delle imprese e le rappresentanze dei lavoratori.

Articolo 27
(Sostegno per l'assistenza legale)

1. L'A.R.S.S.U. sostiene gli studenti fuori sede, in collaborazione con le Associazioni di categoria, per l'assistenza legale, in caso di controversie con i proprietari di immobili presi in locazione e fornisce la consulenza per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), relativamente ai

contratti di locazione di natura transitoria per studenti.

Articolo 28
(Prestiti d'onore)

1. Il prestito d'onore è assegnato mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni del Piano regionale di cui all'articolo 58.
2. L'ammontare dei contributi che l'A.R.S.S.U. può utilizzare per finanziare i prestiti d'onore è fissato annualmente nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 58, comma 3, tenendo anche conto del principio del cofinanziamento regionale stabilito dalla normativa nazionale.
3. L'A.R.S.S.U., anche in collaborazione con l'Università, gestisce le azioni per assegnare prestiti e, nell'ambito di convenzioni con aziende ed istituti di credito, può attivare altre forme di prestito a favore degli studenti.

Articolo 29
(Borse di studio)

1. Le borse di studio vengono attribuite per pubblico concorso annuale. L'importo delle borse di studio è determinato dall'A.R.S.S.U. sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della l. 390/1991.
2. Ciascuna borsa di studio non è cumulabile con altre, ad ogni titolo attribuite, con l'eccezione di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d), della l. 390/1991.

Articolo 30
(Servizio abitativo)

1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti residenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito e di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla programmazione regionale.
2. L'assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella disponibilità dell'A.R.S.S.U. avviene mediante pubblico concorso annuale. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale costo può essere detratto dalla borsa stessa.
3. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e reddito, prevedendo comunque una contribuzione minima definita dalla programmazione regionale, che deve inoltre prevedere:
   a) le tariffe per la fruizione del servizio, differenziate per reddito;
   b) i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di assegnazione dei posti alloggio;
   c) le modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da Università di altre regioni o partecipanti a programmi di mobilità studentesca.
4. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, l'A.R.S.S.U può assegnare contributi per partecipare al costo del canone di locazione.
5. Gli alloggi nella disponibilità dell'A.R.S.S.U., rimasti liberi a seguito dell'esaurimento della graduatoria degli aventi diritto a norma dei commi precedenti, verranno assegnati ad altri studenti universitari secondo procedure coerenti con il presente articolo.
6. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da Enti pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita convenzione con l'A.R.S.S.U., che si fa garante della qualità del servizio. L'Azienda medesima può altresì stipulare convenzioni per la messa a disposizione delle Università, anche europee, e di altri enti delle proprie strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali.
7. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'Azienda, che stabilisce, in particolare, diritti ed obblighi degli studenti alloggiati. L'alloggio assegnato, convenzionato o accordato, deve essere ubicato nel territorio del Comune sede del corso o nel territorio di Comuni limitrofi.

8. L'A.R.S.S.U., mediante specifiche iniziative, favorisce l'incontro fra la libera offerta abitativa e gli studenti alla ricerca di alloggio.

Articolo 31
(Collegi universitari)

1. Al fine di organizzare una offerta residenziale più diffusa sul territorio, la Regione riconosce i collegi universitari quali strutture di accoglienza collettiva per studenti e può sostenerne l'attività secondo le indicazioni del Piano regionale di cui all'articolo 58.
2. L'A.R.S.S.U. può stipulare convenzioni con i collegi di cui al comma 1 per le finalità di cui all'articolo 30, comma 6.
3. La Giunta regionale definisce i parametri organizzativi e strutturali minimi dei collegi universitari.

Articolo 32
(Servizio di ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una pluralità di forme di ristorazione; può essere gestito direttamente o mediante appalti o convenzioni. Esso è regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche da parte degli studenti.
2. L'A.R.S.S.U. stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo dello stesso, al fine di garantire l'economicità della gestione.
3. L'A.R.S.S.U. medesima, previa convenzione, può consentire l'utilizzo del servizio ristorativo a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione superiore, a fronte di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti.

Articolo 33
(Centri multimediali)

1. La Regione, di concerto con l'Università, può istituire presso sedi universitarie centri multimediali a vantaggio degli studenti, soprattutto per consentire l'uso di nuove tecnologie con un concorso di spesa accessibile e rapportato alle fasce di reddito.
2. I centri multimediali sono organizzati e gestiti dall'A.R.S.S.U..

Articolo 34
(Interventi in favore degli studenti disabili)

1. L'A.R.S.S.U., ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della l. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, interviene con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche oppure con appositi contributi per l'acquisto di attrezzature specifiche nonché con un sistema di comodato d'uso di attrezzature informatiche per gli studenti disabili.
2. L'A.R.S.S.U., in collaborazione con l'Università e le A.S.L., interviene con forme adeguate per garantire agli studenti disabili, in particolare non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.

Articolo 35
(Viaggi di studio e mobilità studentesca)

1. La Regione, d'intesa con l'Università, promuove e sostiene progetti tesi ad ampliare le conoscenze e le esperienze formative degli studenti universitari italiani e stranieri attraverso reciproci scambi internazionali o viaggi per studio o ricerca, anche al fine di creare un raccordo con analoghi percorsi eventualmente già avviati in fase scolastica. In tale ambito la Regione può, inoltre, prevedere interventi specifici di sostegno alla mobilità studentesca.
2. Per i progetti di cui al comma 1, è prevista, di norma, la compartecipazione alla spesa sia da parte degli studenti sia da parte dell'Università, secondo le linee previste dal Piano regionale di cui all'arti-

colo 58.
3. Sono realizzati interventi volti a favorire l'iscrizione e la proficua frequenza ai corsi universitari di studenti stranieri provenienti da paesi od aree geografiche di particolare interesse per la Regione Liguria.

Articolo 36
(Facilitazioni per il trasporto)

1. L'A.R.S.S.U. può stipulare apposite convenzioni con i servizi di pubblico trasporto o in concessione definendo tariffe preferenziali e agevolate a favore degli studenti.
2. L'Azienda può, altresì, concedere contributi agli studenti sulle spese sostenute per la fruizione di servizio di trasporto.

Articolo 37
(Servizio editoriale e librario)

1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative da svolgere in collaborazione con l'Università, la divulgazione e l'utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario.
2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei servizi di cui all'articolo 29.

Articolo 38
(Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive)

1. L'A.R.S.S.U., in collaborazione con l'Università e con le associazioni studentesche, ai sensi dell'articolo 12 della l. 390/1991, promuove e sostiene iniziative tese all'arricchimento culturale e sportivo della comunità studentesca ed alla sua integrazione con le comunità locali, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali.
2. L'A.R.S.S.U. favorisce, altresì, la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonché il noleggio o l'acquisto di strumenti o sussidi multimediali. Inoltre, in raccordo con l'Università e gli Istituti superiori convenzionati, concede ad associazioni e cooperative studentesche contributi per lo svolgimento di iniziative culturali aventi carattere di interesse generale.
3. L'A.R.S.S.U., anche a supporto delle iniziative del Centro Universitario Sportivo, può promuovere o sostenere iniziative di carattere sportivo tese al più largo coinvolgimento della popolazione studentesca, con prevalenti finalità non agonistiche.

TITOLO IV
AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI

Articolo 39
(Ente di gestione)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 25 della l. 390/1991 e per la realizzazione dei servizi di cui alla presente legge, è istituita l'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari, ente del settore regionale allargato, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e gestionale e di proprio personale.
2. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi, l'A.R.S.S.U. organizza la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa ed accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'Università.
3. L'A.R.S.S.U. determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il funzionamento dell'A.R.S.S.U. è disciplinato dall'apposito regolamento di organizzazione.

Articolo 40
(Organi)

1. Sono organi dell'A.R.S.S.U.:
   a) il Consiglio di Amministrazione;
   b) il Direttore generale;
   c) il Collegio Sindacale.
2. In conformità ai principi di separazione dei compiti tra Organo di indirizzo e Organo di gestione, i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio di amministrazione e la gestione amministrativa è attribuita al Direttore Generale.

Articolo 41
(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di consulenza e di indirizzo in materia di attuazione del diritto allo studio da parte della Regione Liguria, vigila sulla rispondenza delle attività strumentali alle finalità istituzionali dell'A.R.S.S.U., agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, segnala alla Giunta regionale eventuali problematiche insorgenti nello svolgimento delle stesse.
2. Il Consiglio, inoltre, approva i seguenti provvedimenti:
   a) il regolamento organizzativo aziendale e quello interno relativo alla sua articolazione e al suo funzionamento;
   b) il bilancio economico di previsione;
   c) il bilancio d'esercizio;
   d) i piani d'attività annuali e pluriennali;
   e) la Carta dei Servizi;
   f) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
   g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
   h) il regolamento del personale con annessa dotazione organica, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna categoria;
   i) il regolamento di contabilità e quello relativo alla gestione dell'attività contrattuale;
   j) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili;
   k) l'accensione di mutui.
3. I regolamenti di cui alle lettere a) e h) sono adottati sentite le Organizzazioni sindacali.
4. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
   a) il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 25 della l. 390/1991, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università;
   b) quattro rappresentanti designati dalla Regione;
   c) due rappresentanti dei docenti e ricercatori dell'Università;
   d) due rappresentanti degli studenti dell'Università.
5. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti di cui alle lettere a) e b) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta; i componenti di cui alle lettere c) e d) sono eletti, rispettivamente, in concomitanza con le elezioni fissate per la nomina del personale docente e ricercatore e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione. I componenti predetti restano comunque in carica fino all'insediamento dei rispettivi successori.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale o di almeno due Consiglieri, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Il Direttore generale partecipa, di norma, alle sedute del Consiglio.

Articolo 42
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda e adotta ogni atto conseguente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta.
3. La nomina del Direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso del diploma di laurea che abbiano maturato in posizione dirigenziale un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa o una specifica competenza in materia. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).
4. Per i dipendenti della Regione e degli Enti regionali, la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.
5. Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto con il Direttore generale e lo risolve nei casi previsti dalla normativa in materia di Enti regionali o dal contratto.

Articolo 43
(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'A.R.S.S.U., valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Azienda, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
2. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Collegio Sindacale è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni. Il Collegio medesimo procede alla nomina del Presidente. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta.

Articolo 44
(Indennità)

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 "Disciplina degli enti strumentali della Regione" e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico").
2. Ai componenti del Collegio Sindacale è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari a quanto previsto dall'articolo 37, commi 2 e 3 e dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 (regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti); al Presidente del Collegio Sindacale è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5, del d.P.R. 645/1994.
3. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

Articolo 45
(Norme sul personale)

1. L'A.R.S.S.U. dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il personale del comparto Regione–Autonomie Locali.
2. L'A.R.S.S.U. applica le forme di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 46
(Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. L'A.R.S.S.U. dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o in concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.
2. Le fonti di finanziamento dell'A.R.S.S.U. sono:
   a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
   b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
   c) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
   d) proventi della gestione patrimoniale;
   e) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
   f) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
   g) donazioni, eredità e legati;
   h) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere;
   i) trasferimento dei Fondi statali;
   j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Articolo 47
(Bilancio economico di previsione)

1. L'A.R.S.S.U. applica la contabilità economico- patrimoniale e adotta ogni anno un bilancio economico di previsione al fine di formulare previsioni, con riferimento all'anno ed in coerenza con le scelte di programmazione, relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare ed ai fattori produttivi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere.
2. Il bilancio economico di previsione, predisposto dal Direttore generale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun esercizio coincidente con l'anno solare ed è riferito all'esercizio successivo.
3. Il bilancio economico di previsione è redatto sulla base dei programmi annuali e pluriennali di attività ed è adottato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.
4. L'A.R.S.S.U. è soggetta al vincolo di bilancio da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.
5. Al bilancio economico di previsione deve essere allegata una relazione illustrativa che evidenzi le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

Articolo 48
(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda.
2. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.
5. L'Azienda, nella rilevazione dei dati gestionali, applica un sistema di contabilità analitica per centri di costo.

Articolo 49
(Principi per la redazione dei bilanci)

1. Per la redazione dei bilanci si applicano i principi stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Articolo 50
(Direttive regionali all'A.R.S.S.U.)

1. La Giunta regionale impartisce all'A.R.S.S.U. direttive relativamente a:
   a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso;
   b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
   c) indirizzi per la realizzazione dei piani di edilizia universitaria;
   d) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;
   e) linee di condotta per l'avvio e la gestione dei servizi di cui all'articolo 23;
   f) indirizzi ed indicazioni per ogni servizio utile all'attuazione di interventi per il diritto allo studio.

Articolo 51
(Atti soggetti a controllo)

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché ai propri indirizzi e direttive sui seguenti atti:
   a) bilancio economico di previsione, con allegato il piano di attività annuale;
   b) bilancio d'esercizio;
   c) determinazioni relative alle variazioni della dotazione organica;
   d) approvazione dei contratti collettivi decentrati;
   e) regolamenti.
2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono vistati.
3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'A.R.S.S.U.. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni, a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere.
4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'Azienda. A tale fine, Il Presidente della Giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Articolo 52
(Vigilanza della Giunta)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'A.R.S.S.U., mediante:
   a) sostituzione, tramite Commissario ad acta, previa diffida all'organo esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all'adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento;
   b) scioglimento degli organi collegiali dell'Azienda o revoca del Direttore nei casi previsti dalla normativa in materia di Enti regionali, con contestuale nomina di un Commissario straordinario per un periodo non superiore ai sei mesi.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre ispezioni e formulare richieste al Collegio Sindacale.

Articolo 53
(Accertamenti)

1. L'A.R.S.S.U. predispone controlli e verifiche sulle condizioni economiche degli studenti e dei loro nuclei familiari, assegnatari dei benefici di cui alla presente legge, accerta presso l'Università la sussistenza dei requisiti di merito ed invia gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'Amministrazione dell'Università.

Articolo 54
(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di fruire degli interventi previsti dalla presente legge, faccia uso di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, è soggetto alla revoca del beneficio o del servizio, perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per il futuro ed è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella corrispondente al servizio goduto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della l. 390/1991, salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni provvede l'A.R.S.S.U., nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall'A.R.S.S.U. e restano acquisiti al relativo bilancio.

TITOLO V
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Articolo 55
(Definizione)

1. La Regione Liguria, attraverso il metodo della programmazione pluriennale, realizzato anche previa consultazione, negli organismi previsti, delle rappresentanze istituzionali e sociali operanti nel sistema dell'istruzione e della formazione, coordina l'attività per il diritto allo studio per assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi resi in ambito regionale.
2. Nell'ambito dei predetti organismi, la Regione riferisce, altresì, sugli effetti e sui risultati derivanti dall'applicazione della presente legge ai fini della valutazione e della concertazione di possibili interventi ed indicazioni migliorativi.
3. La Regione, pur mantenendo l'unitarietà generale per garantire i diritti personali in relazione alle finalità della presente legge e operando per dare uniformità alle azioni, adotta una pianificazione differenziata per il raggiungimento degli obiettivi, in relazione al diritto allo studio per il sistema scolastico e formativo e per quello universitario.

Articolo 56
(Conferenza regionale per il diritto allo studio)

1. La Regione, in applicazione del principio di partecipazione, convoca ogni tre anni, previo parere del Comitato regionale per l'istruzione e la formazione, la Conferenza regionale per il diritto allo studio per elaborare proposte al fine di migliorare gli interventi di cui alla presente legge e valutarne l'attuazione su tutto il territorio regionale.
2. A tale scopo, la Giunta regionale attiva le competenti sedi di concertazione, coinvolgendo le Province e gli Enti locali, le I.S.A. e gli Enti di formazione professionale accreditati, l'Università, l'Ufficio Scolastico regionale, l'Istituto regionale della Ricerca Educativa (IRRE), le Conferenze permanenti per l'istruzione e la formazione con le parti sociali e le associazioni datoriali, le Consulte del mondo della scuola ed il Forum del Terzo Settore, la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, le associazioni delle famiglie e quelle degli studenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le rappresentanze degli studenti universitari.
3. La Conferenza regionale per il diritto allo studio, pur mantenendo il suo carattere unitario, può operare anche in modo differenziato per produrre elaborazioni e proposte più specifiche sia per il sistema scolastico e formativo sia per quello universitario.

Articolo 57
(Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ogni tre anni, approva il Piano regionale per il dirit-

to allo studio del sistema scolastico e formativo, con lo scopo di indirizzare le azioni della Regione e coordinare gli interventi degli Enti locali e delle Istituzioni scolastiche.
2. Il Piano regionale tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale, provvede a garantire l'assolvimento del diritto all'istruzione e alla formazione per tutti gli studenti.
3. In particolare, il Piano regionale di cui al comma 1, deve contenere:
   a) l'analisi della situazione regionale sul diritto allo studio del sistema scolastico;
   b) i macro obiettivi che la Regione si pone per il triennio;
   c) le azioni di indirizzo, coordinamento, supporto e sostegno alle Province sulle funzioni di loro competenza;
   d) i criteri per indirizzare gli interventi a sostegno dei Comuni sulle funzioni di loro competenza;
   e) la pianificazione degli interventi per l'edilizia scolastica con particolare riferimento a quella dei piccoli Comuni;
   f) i criteri per riconoscere e sostenere i progetti proposti dalle I.S.A.;
   g) i criteri per riconoscere e sostenere i Centri di formazione integrata e i progetti multisettoriali;
   h) gli indirizzi generali per gli interventi di valenza regionale.
4. La Giunta regionale, secondo le linee del Piano triennale per il diritto allo studio, predispone annualmente gli atti necessari per raggiungere gli obiettivi del Piano, definendo i relativi interventi.
5. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all'approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale.

Articolo 58
(Piano regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano triennale per il diritto allo studio universitario, in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazionale per lo sviluppo universitario.
2. Il Piano contiene:
   a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, tenendo conto del raccordo con le azioni sul diritto allo studio per il sistema scolastico e formativo e delle azioni messe in atto dalle Province e dagli Enti locali;
   b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
   c) la definizione dei criteri per la redazione della Carta dei servizi, in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali l'A.R.S.S.U. deve conformarsi;
   d) il piano degli obiettivi per i servizi a cui l'A.R.S.S.U. deve provvedere, ai sensi del titolo IV della presente legge;
   e) il piano degli obiettivi per l'edilizia abitativa universitaria, secondo le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 (disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari);
   f) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento.
3. La Giunta regionale definisce annualmente, in base alle indicazioni del Piano triennale, gli interventi per il diritto allo studio universitario.
4. La Regione promuove e realizza, anche in collaborazione con l'A.R.S.S.U., con l'Università e le sue sedi decentrate, con le Istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche ed indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59
(Norme di prima applicazione)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, per l'anno 2006 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione degli articoli 9 e 10.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva

le norme di attuazione dell'articolo 11 e, in particolare, per l'anno 2006:
a) definisce, quale livello di merito minimo per entrare in graduatoria e concorrere all'erogazione dei contributi per merito scolastico, la media dell'otto; per gli studenti del quinto anno, si considera la media di ammissione all'esame di stato;
b) definisce in euro quarantamila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare per concorrere all'assegnazione dei contributi per merito scolastico;
c) definisce l'entità dei contributi differenziata per fascia reddituale familiare annua:
1. fino a diecimila euro corrisponde un contributo di mille euro;
2. da diecimilauno a ventimila euro corrisponde un contributo di settecentocinquanta euro;
3. da ventimilauno a quarantamila euro corrisponde un contributo di cinquecento euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le norme di attuazione dell'articolo 12 e, in particolare, per l'anno 2006:
a) definisce in euro diecimila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare, quale soglia di bisogno che assegna la priorità assoluta nelle graduatorie;
b) definisce in euro quarantamila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare, al di sopra della quale non si può richiedere la borsa di studio;
c) definisce l'importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola:
1. mille euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola superiore;
2. ottocento euro per la scuola secondaria di primo grado;
3. seicento euro per la scuola primaria;
d) ripartisce, per l'anno 2006, le risorse riferite alle graduatorie di cui all'articolo 12, comma 1, nelle seguenti misure:
1. trenta per cento per le spese di cui alla lettera a);
2. trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera b);
3. trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c).

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le norme di attuazione dell'articolo 13.
5. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della riduzione del reddito familiare prevista dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 4 e 13, comma 3, la Giunta regionale, per l'anno 2006, stabilisce i seguenti parametri:
1. per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, si applica un abbattimento sul reddito ISEE di euro duemilacinquecento per ogni minore a carico oltre il primo;
2. per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più portatori di handicap, si applica un abbattimento sul reddito ISEE di euro duemilacinquecento per ogni portatore di handicap.

6. In attesa dell'approvazione del Piano triennale per il Diritto allo Studio Universitario di cui all'articolo 58, la Giunta regionale approva il Piano annuale degli interventi per il 2006.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva:
a) i criteri e le procedure per il riconoscimento dei Centri di formazione integrata di cui all'articolo 14;
b) i criteri organizzativi e strutturali per il riconoscimento dei Collegi universitari di cui all'articolo 31.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale attiva le procedure per:
a) indire la prima Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 56;
b) approvare i Piani triennali per il diritto allo studio di cui agli articoli 57 e 58.

9. Le nuove disposizioni in materia di attribuzione dei benefici per il diritto allo studio universitario troveranno applicazione a partire dall'anno accademico 2006/2007. Per l'anno accademico 2005/2006 restano in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 7 agosto 2002 n. 45 (programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario anni 2002/2003/2004 di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 febbraio 1994 n. 6 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario").
10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone ogni altra norma di attuazione.

Articolo 60
(Disposizioni transitorie per l'A.R.S.S.U.)

1. L'A.R.S.S.U. subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo all'E.R.S.U.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, per quanto di competenza, nomina gli organi dell'A.R.S.S.U..
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la dotazione organica. Il personale dipendente dell'E.R.S.U. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è assegnato all'A.R.S.S.U., secondo la dotazione organica in essere e senza soluzione di continuità.
4. A partire dall'esercizio finanziario 2007, l'A.R.S.S.U. adotta il regime di contabilità economico patrimoniale.

Articolo 61
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

   a) mediante le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
      - prelevamento di euro 1.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
      - aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.101 "Spese per l'istruzione e il diritto allo studio" di euro 1.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, (Attuazione del Titolo II);
      - prelevamento di euro 750.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
      - aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.201 "Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio" di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, (Attuazione del Titolo II);
      - aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.202 "Interventi per il diritto allo studio universitario" di euro 350.000,00, in termini di competenza e di cassa, (Attuazione del Titolo III);
   b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
      - alla U.P.B. 11.101 "Spese per l'istruzione e il diritto allo studio" (Attuazione del Titolo II);
      - alla U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario" (Attuazione dei Titoli III e IV);
      - alla U.P.B. 11.201 "Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio" (Attuazione del Titolo II).
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 62
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
   a) legge regionale 20 maggio 1980 n. 23 (norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio);
   b) legge regionale 3 febbraio 1994 n. 6 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario);
   c) legge regionale 14 marzo 2002 n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie).
2. Le procedure di spesa disposte sulla base delle leggi di cui al comma 1 si concludono ai sensi della normativa vigente al momento dell'impegno.

Articolo 63
(Norme di informazione)

1. La Regione cura la diffusione della presente legge, promuovendo in particolare un'ampia conoscenza della stessa da parte degli Enti locali, delle I.S.A., dell'Università e la diffusione, per gli specifici

collegamenti, anche agli organismi del sistema integrato sociosanitario.

Articolo 64
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 giugno 2006

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006 N. 15

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 23 in data 11 aprile 2006;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 aprile 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 180;
c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 12 aprile 2006 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 12 aprile 2006;
d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 18 maggio 2006;
e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 maggio 2006;
e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 5 giugno 2006;
f) la legge regionale entra in vigore il 15 giugno 2006;

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Minella Mosca)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
con questo disegno di legge la Regione Liguria, prima tra le Regioni italiane, intende adottare una nuova legge quadro che punta a riordinare in modo organico il settore dell'istruzione, della formazione e del diritto allo studio universitario, ad ormai venticinque anni dall'entrata in vigore della legge regionale 23/1980, recante "Norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio".

Lo scopo principale che ha guidato l'Esecutivo regionale nel proporre l'iniziativa legislativa è stato quello di procedere alla completa revisione della materia, nell'ottica di sostituire una normativa superata, non più rispondente alle esigenze dell'utenza, che rispecchiava un vecchio modello istituzionale finalizzato all'esercizio di competenze a carattere assistenzialistico.

Il provvedimento, che rappresenta un testo unico in materia, parte dall'assunzione dei principi costitu-

zionali e, in conformità al nuovo Statuto della Regione, definisce le azioni per il diritto allo studio nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 112/1998 (Decreto Bassanini), ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dal d.p.r. 616/1977 e in raccordo con le norme del d.p.r. 275/1999 (Regolamento sull'autonomia scolastica) e della legge 62/2000 (Norme sulla parità scolastica). Per quanto riguarda gli interventi regionali in ambito del diritto allo studio universitario, la relativa disciplina è definita ai sensi della legge 390/1991. Il quadro legislativo è stato, inoltre, coordinato secondo le recenti modificazioni del Titolo V della Costituzione, che ha reso più forti i poteri delle Regioni con l'attribuzione di competenze legislative, di tipo concorrente, riservando allo Stato la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'obiettivo generale del testo di legge, proprio nell'ottica di dare attuazione alle norme nazionali, risponde al principio di garantire a tutti i giovani l'accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino a raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, nella libertà di scelta fra i diversi percorsi formativi, valorizzando la centralità del sistema pubblico dell'istruzione, dell'alta formazione e dell'Università, indipendentemente dalla situazione economica o sociale delle famiglie.

Riguardo l'articolazione delle funzioni, anche al fine di rafforzare il principio di sussidiarietà, il provvedimento definisce i ruoli e i compiti delle Istituzioni, mantenendo in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e di pianificazione, attribuendo ai Comuni un peso maggiore nella scelta e nella erogazione di contributi, a seconda della necessità della popolazione e del territorio, e riconoscendo alle singole Istituzioni Scolastiche Autonome uno spazio nella progettazione e nella gestione del fondo di emergenza, quale novità assoluta a livello regionale.

Il disegno di legge disciplina due importanti comparti del diritto allo studio: il primo è quello relativo ai percorsi scolastici e formativi, dalle scuole materne fino al termine della scuola secondaria superiore; il secondo si riferisce al diritto allo studio universitario.

Per il primo aspetto, la normativa attua diversi interventi per raggiungere lo scopo di eliminare la dispersione scolastica e far si che ognuno possa scegliere il proprio percorso di studi senza quegli impedimenti da rimuovere con un intervento economico. Un elemento qualificante del testo è rappresentato dall'attenzione dedicata alle fasce deboli per rafforzare il diritto soggettivo di ognuno allo studio, indipendentemente dalla situazione personale. Gli interventi diversificati a sostegno delle famiglie a basso reddito rispondono al dettato costituzionale e rafforzano la centralità educativa della famiglia nella scelta dei percorsi formativi, riconoscendo la centralità dell'alunno tramite tutte le tipologie di intervento che sono finalizzate al successo formativo. Gli aspetti salienti si riepilogano in:

- *contributi per il merito scolastico, differenziati per fasce di reddito e livelli di merito, destinati agli studenti più meritevoli residenti in Liguria e frequentanti istituzioni anche formative, della scuola secondaria superiore statale e paritaria;*
- *istituzione di borse di studio, differenziate per reddito, secondo un'impostazione differente da quella precedente del c.d. "buono scuola", al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, come aiuto per le seguenti tipologie di spesa:*

a) spese di iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;
b) attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;
c) libri di testo.

I contributi verranno erogati su graduatorie decrescenti e differenziate in base alla percentuale dell'incidenza delle spese scolastiche sulla situazione reddituale del nucleo familiare, aiutando prioritariamente le famiglie più deboli; il contributo di cui al punto precedente è cumulabile con un'eventuale borsa di studio e la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l'entità massima della borsa di studio;

- *istituzione di centri di formazione integrata per sviluppare e attuare progetti che curino aspetti educativi, sociali e scolastici, per evitare la dispersione e favorire l'inserimento delle fasce deboli;*
- *interventi per gli alunni disabili e l'integrazione di allievi stranieri e nomadi, per alunni ricoverati in ospedale, nonché azioni mirate per la popolazione detenuta;*
- *azioni per favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane.*

Per quanto riguarda il diritto allo studio universitario, la legge prevede l'istituzione dei seguenti servizi e benefici:

- *prestiti d'onore per gli studenti, al fine di permettere una migliore frequenza e un inserimento lavorativo;*
- *misure per l'assistenza sanitaria;*
- *sostegno per l'assistenza legale;*
- *servizio editoriale librario;*
- *servizio di informazione e orientamento al lavoro;*
- *interventi a favore degli studenti disabili;*
- *aiuti per viaggi di studio e mobilità studentesca;*
- *facilitazioni per il trasporto regionale;*
- *interventi a favore del servizio abitativo.*

Altra novità importante del provvedimento riguarda il cambiamento di status giuridico dell'ERSU tramite la sua trasformazione in Azienda Speciale per tutti i servizi scolastici. L'Azienda Regionale per il Servizi Scolastici ed Universitari servirà a rendere i servizi agli studenti sempre più adattabili alle diverse esigenze. Riguardo l'articolazione interna sono previsti, quali organi dell'Azienda: il Consiglio di Amministrazione, organo di consulenza e di indirizzo in materia di attuazione del diritto allo studio da parte della Regione e di vigilanza sulla rispondenza delle attività alle finalità istituzionali e agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dalla Regione; il Direttore Generale, che ha la rappresentanza legale dell'Azienda e adotta ogni atto conseguente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale, che esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e alle direttive della Regione.

L'impianto generale del disegno di legge è stato ampiamente condiviso da tutti i soggetti, istituzionali, sociali e del mondo scolastico, convocati in sede di audizione da parte della II Commissione. Alla discussione e all'esame dell'articolato, la Commissione ha dedicato numerose sedute, con un programma di lavoro costruttivo improntato alla massima collaborazione e disponibilità da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale. L'iter istruttorio ha portato alla definizione di un testo coordinato, che ha recepito le istanze espresse dai rappresentanti dell'Università, delle famiglie e degli studenti, degli Enti locali e delle organizzazioni sindacali, migliorandolo, con la formulazione di emendamenti, e rendendolo ancor più rispondente alle aspettative dei soggetti interessati. Inoltre, la Regione, con una particolare disposizione informativa, curerà la diffusione della legge, promuovendo un'ampia conoscenza della stessa da parte di Enti locali, I.S.A. e Università, diffondendola, per gli specifici collegamenti, anche agli organismi del sistema integrato sociosanitario.

Auspico, in conclusione, che il presente testo di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte dell'Assemblea regionale, affinché in tempi brevi si possa attuare la completa revisione della materia del diritto allo studio, adottando una normativa organica di settore, e consentire all'Esecutivo regionale di procedere alla predisposizione di tutti gli atti, sia di natura giuridica sia tecnica, conseguenti all'applicazione della disciplina in itinere, nonché tutti gli adempimenti recanti l'approvazione delle norme di attuazione previste dal regime transitorio.

Relazione di minoranza (Consigliere Nicola Abbundo)

Il disegno di legge presentato da questa giunta, in materia di diritto allo studio, non è altri che una mera rappresentazione di ipocrisie ed enunciazioni populistiche.

Questa Maggioranza, per sua stessa natura, non avendo reali basi comuni sulle quali poter definire e condividere pienamente una strategia politica, relativamente al diritto allo studio, si limita, con questa proposta, a dispensare semplice e pura demagogia.

La stessa Maggioranza, inoltre, non riesce a fare altro che affermare superficialmente concetti generali quali "l'obiettivo è aiutare tutti i giovani, indipendentemente dalle loro situazioni economiche o sociali", salvo poi aumentare loro le tasse in modo indiscriminato, così come è stato fatto con l'ultima legge finan-

ziaria, senza tener conto della loro reale condizione economica o sociale.

Questa legge infine, non fornisce opportune garanzie per quanto concerne l'utilizzo delle risorse finanziarie.

Relazione di minoranza (Consigliere Luigi Morgillo)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il DDL 180, che ha l'ambizione di porsi come legge innovativa, si presenta, di fatto, come una norma "vecchia maniera", basata sui principi dell'assistenzialismo e non su quelli della promozione dei diritti. Tale giudizio si evidenzia in diversi passaggi e norme della legge, laddove la giusta attenzione al disagio ed alla difficoltà diventa esclusiva e non tiene conto delle numerose situazioni che non possono essere collocate nella fascia del disagio ma in cui sono comunque presenti limitazioni all'atto della libera scelta.

Il provvedimento in questione si suddivide in 6 titoli:

- *il I stabilisce i principi generali e la finalità della legge;*
- *il II è relativo al diritto allo studio nei percorsi scolastici e formativi e definisce i destinatari, le funzioni delle istituzioni e le tipologie di intervento;*
- *il III tratta del diritto allo studio universitario ed individua i servizi offerti ed i beneficiari degli stessi;*
- *il IV istituisce e regola l'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari;*
- *il V riguarda la programmazione regionale;*
- *il VI, ed ultimo, prevede le disposizioni finali.*

Il testo discusso in Commissione risulta di gran lunga peggiore rispetto a quello approvato dalla Giunta. E' prevalso, in Commissione, l'accoglimento di quasi tutte le osservazioni presentate dalla CGIL, osservazioni demagogiche e che miravano all'unico obiettivo di mettere i difficoltà la scuola non statale e creare ostacoli ad ogni forma di sostegno alla libertà di scelta delle famiglie.

In particolare, il DDL 180 non tiene conto di due elementi fondamentali:

- *il principio di sussidiarietà, in quanto riafferma sostanzialmente la priorità e la precedenza dell'iniziativa dello stato e/o dell'Ente Pubblico sull'iniziativa dei cittadini e dei corpi sociali intermedi. Ciò è ribadito all'art 10 (in cui si prevedono interventi specifici di sostegno alle scuole comunali);*
- *la libertà di scelta della famiglia, negata attraverso la soppressione di uno specifico intervento di sostegno rivolto direttamente alle famiglie e finalizzato ad abbattere i costi di iscrizione e frequenza.*

Proprio nel citato art. 10 si ravvedono ulteriori forti discriminazioni.

Non si comprende per quale motivo la Regione debba sostenere le scuole paritarie gestite direttamente dai comuni. Le scuole paritarie sono definite tali quando non sono gestite direttamente dallo Stato e ricevono, in forza della presenza di requisiti stabiliti per legge, il decreto di parità. In questo senso, le scuole paritarie comunali e quelle gestite da enti privati, ONLUS etc sono assolutamente sullo stesso piano.

Mentre può essere sicuramente interessante riconoscere un sostegno finalizzato a progetti particolari, che possono essere sussidiariamente proposti in sinergia e collaborazione tra enti locali e scuole del territorio, non riconosciamo invece nessun diritto di precedenza al comune in quanto diretto erogatore del servizio.

Inoltre, i bambini che frequentano le scuole paritarie dovrebbero essere posti in situazione di reale parità rispetto alle scuole statali, mentre così non è: le famiglie pagano una retta, che alla scuola statale non è prevista. Supportare una specifica categoria all'interno del gruppo delle scuole paritarie, e per di più la categoria che già può avvalersi del contributo derivante dalle tasse imposte sui cittadini (mentre le scuole afferenti a enti privati sono costrette a far ricadere interamente gli oneri sulle famiglie che si avvalgono del loro servizio) significa introdurre un'ulteriore e non giustificata discriminazione.

Ancora, pur riconoscendo l'evidente utilità dell'istituzione di scuole dell'infanzia nei territori che ne siano privi, non riteniamo che debba essere l'ente pubblico a prendere l'iniziativa, ma che sia suo compito sostenere quella dei cittadini e dei corpi sociali intermedi.

Infine, l'ipotesi di favorire l'istituzione di nuove scuole comunali è da ritenersi fuori da ogni logica economica, poiché la gestione diretta rappresenta un costo enorme. E' assai più coerente con una logica di buona amministrazione l'ipotesi di sostenere l'iniziativa di altri soggetti che hanno maggiori capacità di contenimento dei costi e sono in grado di erogare servizi competitivi.

Riproporremo in Consiglio tutti gli emendamenti necessari ad eliminare le discriminazioni sia verso le scuole dell'infanzia non statali, sia verso la libera scelta delle famiglie rispetto al percorso educativo dei

loro figli.

Il nostro giudizio è, comunque, fortemente negativo in quanto si tratta di una legge fatta per accontentare Rifondazione Comunista e la sinistra più radicale che, nell'intento di valorizzare la scuola pubblica tende, di fatto, solo a criminalizzare la scuola non statale e le famiglie che per i loro figli adottano questo percorso.

Relazione di minoranza (Consigliere Vincenzo Plinio)

Il d.d.l. recante oggetto: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione" si caratterizza come una legge farraginosa e contraddittoria che non riesce ad innovare e ad adeguare in maniera significativa un settore fondamentale e prioritario quale quello del diritto allo studio.

Tra gli obiettivi e le finalità che il d.d.l. si propone all'articolo 1 viene addirittura omessa la menzione del principio fondamentale dettato dalla legge n. 62/2000 -cui le Regioni devono attenersi trattandosi di materia nella quale esse dispongono di competenza legislativa concorrente con lo Stato- e cioè "l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita".

Si tratta di una evidente e dichiarata volontà del legislatore nazionale di ispirare la normativa nazionale in materia di istruzione al favore per il pluralismo, come si comprende anche dal fatto che tale scelta normativa è inserita in una legge dedicata, nel titolo e nei contenuti, alla "parità scolastica" ed al "diritto allo studio ed all'istruzione".

La legge di indirizzo attribuisce, evidentemente, alla presenza di scuole sia paritarie sia pubbliche, all'interno dell'offerta formativa nazionale, una specifica funzione di garanzia di adeguata ricchezza degli strumenti messi a disposizione degli individui e delle famiglie per l'effettivo pieno esercizio e godimento dei diritti e delle libertà che loro competono in materia.

Il d.d.l. –che risente palesemente di una ben definita impronta ideologica- abroga sostanzialmente un fondamentale principio di libertà di scelta e di equità a favore delle famiglie nel campo scolastico che era garantito dalla erogazione del buono scuola.

Ciò che risulta, poi, assai grave è il fatto che l'abrogazione avvenga già partendo dall'anno scolastico in corso arrecando grave disagio a tutte quelle famiglie che avevano iscritto i propri figli nelle scuole private con l'aspettativa di legge di vedersi attribuito l'assegno di studio che, invece, non potranno più ricevere.

Con la L.R. n. 14 del 20.3.2002 la Regione Liguria aveva, infatti, dato moderna e concreta attuazione ai principi del diritto allo studio, della pluralità degli ordinamenti scolastici e della libertà di scelta del percorso scolastico da parte delle famiglie e degli studenti liguri.

Con il d.d.l. in esame si prospetta, invece, un grave arretramento nei fondamentali ambiti della parità scolastica e del diritto allo studio insieme con il serio rischio di una forte dispersione di denaro a favore di piccolissimi provvedimenti a pioggia su tutto e su tutti.

Singolare la politica di diritto allo studio universitario da parte di una Amministrazione che, tra i suoi primi atti, ha notevolmente aumentato proprio le tasse universitarie con grave nocumento soprattutto per gli studenti appartenenti ai ceti meno abbienti e che non adotta ancora interventi concreti ed efficaci a sostegno del trasporto scolastico.

Dubbi e perplessità riguardano anche la trasformazione dell'ERSU –che andava reso più snello ed efficiente ma non già soppresso- in ARSSU con conseguente modifica del Consiglio di Amministrazione in Consiglio di Indirizzo ed con l'attribuzione, di fatto, di pieni poteri al Direttore Generale di nomina regionale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 2

- *Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998 n. 92 Supplemento Ordinario;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 è pubblicato nella G.U. 28 agosto 1977 n. 234 Supplemento Ordinario;*
- *La legge 22 luglio 1975 n. 382 è pubblicata nella G.U. 20 agosto 1975 n. 220;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 è pubblicato nella G.U. 10 agosto 1999 n. 186 Supplemento Ordinario;*
- *La legge 15 marzo 1997 n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63 Supplemento Ordinario;*
- *La legge 10 marzo 2000 n. 62 è pubblicata nella G.U. 21 marzo 2000 n. 67;*

- *La legge 2 dicembre 1991 n. 390 è pubblicata nella G.U. 12 dicembre 1991 n. 291;*

Nota all'articolo 5
- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000 n. 227 Supplemento Ordinario;*

Nota all'articolo 8
- *La legge 5 febbraio 1992 n. 104 è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992 n. 39 Supplemento Ordinario;*

Note all'articolo 11
- *Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 è pubblicato nella G.U. 18 aprile 1998 n. 90;*
- *La legge 27 dicembre 1997 n. 449 è pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1997 n. 302 Supplemento Ordinario;*

Note all'articolo 12
- *Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320 è pubblicato nella G.U. 16 settembre 1999 n. 218;*
- *La legge 23 dicembre 1998 n. 448 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1998 n. 302 Supplemento Ordinario;*

Nota all'articolo 15
- *La legge 23 dicembre 1978 n. 833 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1978 n. 360 Supplemento Ordinario;*

Note all'articolo 22
- *Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998 n. 191 Supplemento Ordinario;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 è pubblicato nella G.U. 3 novembre 1999 n. 258 Supplemento Ordinario;*

Nota all'articolo 27
- *La legge 9 dicembre 1998 n. 431 è pubblicata nella G.U. 15 dicembre 1998 n. 292 Supplemento Ordinario;*

Nota all'articolo 43
- *Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 è pubblicato nella G.U. 14 febbraio 1992 n. 37 Supplemento Ordinario;*

Note all'articolo 44
- *La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13;*
- *La legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994 n. 15;*
- *La legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995 n. 8;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 è pubblicato nella G.U. 23 novembre 1994 n. 645;*
- *La legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1978 n. 1;*

Nota all'articolo 54
- *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50;*

Nota all'articolo 58
- *La legge 14 novembre 2000 n. 338 è pubblicata nella G.U. 23 novembre 2000 n. 274;*

Nota all'articolo 59
- *La deliberazione del Consiglio regionale 7 agosto 2002 n. 45 è pubblicata nel B.U. 11 settembre 2002 n. 37;*

- *La legge regionale 3 febbraio 1994 n. 6 è pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1994 n. 5.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:
Servizio Organizzazione scolastica e politiche per gli studenti – Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 66 depositato il 23 maggio 2006

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi 12 è domiciliato

contro

Il Presidente della Giunta Regionale della Liguria

per

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 11 marzo 2006 n. 6 recante "norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori" pubblicata nel B.U.R. Liguria 22 marzo 2006 n. 3 in relazione all'art. 1117, comma 3, Cost.

***

Giusta determinazione 2 maggio 2006 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale Liguria 11 marzo 2006 n. 6, siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.

***

1) La legge regionale qui denunciata, che detta norme relative al settore delle discipline bionaturali per il benessere, pur omettendo di individuare esplicitamente le attività che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, comma 3, Cost. nella materia concorrente delle "professioni" mantenendo in realtà, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da codesta Suprema Corte nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la stessa Regione tentava di normare il suddetto settore.

2) Le censure si rivolgono in particolare
   - all'art. 2, commi 1 e 2, che individua le discipline bionaturali per il benessere in tutte quelle attività pratiche, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalità il mantenimento dello stato di benessere delle persone, di cui concorrono a prevenire le situazioni di disagio fisico e psichico;
   - all'art. 3, nonché agli artt. 4 e 5, che prevedono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere e l'affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti che devono avere i soggetti che intendano iscriversi al suddetto elenco (divisi in due categorie: 1) Organizzazioni con finalità didattiche nelle discipline bionaturali del benessere; 2) Operatori delle discipline bionaturali del benessere)
3) Così disponendo, ed alla luce di quanto più volte affermato da codesta Corte in materia di professioni (cfr. sentt. Nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni appaiono chiaramente in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordina-

menti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale

4) Né il fatto che la legge specifichi che le discipline in questione "non hanno carattere di presunzione sanitaria" e che i relativi operatori "svolgono la loro attività senza effettuare diagnosi né alcuna attività di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano né prescrivono farmaci" vale a superare le presunta illegittimità del provvedimento legislativo in oggetto.
Codesta Suprema Corte, infatti, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fndamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevano come tale limite si ponga come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale in materia di "professioni", stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale l'individuazione di una specifica tipologia o natura della "professione" oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

5) Considerato, infine, che le restanti disposizioni delle legge regionale in esame (artt. 6 e 7: istituzione del "Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere", con disciplina della relativa composizione e individuazione dei relativi compiti; e art. 8: previsioni finali e transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specicamente censurate perché palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimtà costituzionale debba estendersi, in via conseguenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 2 marzo 2006 n. 6 (artt. 2, commi 1 e 2, artt. 3, 4 e 5; nonché artt. 6, 7 e 8 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Liguria, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione.

Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006 e copia della legge regionale Liguria impugnata.

Roma, 10 maggio 2006

AVVOCATO DELLO STATO
Giovanni Pietro De Figueiredo

Direttore responsabile: Mario Gonnella Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)*